

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 14/11/2024

FATTO

Con ricorso pervenuto il 30.05.2024, il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2021, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2017. Chiede all'ABF di disporre il rimborso dell'importo complessivo di € 1.330,20, oltre interessi dal reclamo, corrispondente alla quota non maturata delle spese di istruttoria e delle commissioni intermediario incaricato. Chiede anche il ristoro degli € 147,05, pagati a titolo di commissione di estinzione anticipata e, genericamente, la restituzione di eventuali quote erroneamente trattenute dall'intermediario. Chiede, infine, il rimborso delle spese per l'assistenza professionale, che quantifica in € 200,00.

Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione di parte delle commissioni dell'intermediario del credito. Nel merito, asserisce che nel contratto sono riportate in modo analitico e chiaro le voci di costo non soggette a rimborso: nello specifico, nell'art. 5, è esplicitato che non sono oggetto di rimborso le spese di istruttoria, in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento dello stesso, e le spese di intermediazione, che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta dalla fase pre-istruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente. Sostiene che le sole voci di costo

rimborsabili corrispondono agli interessi nominali, per cui il cliente avrebbe ricevuto, a chiusura del rapporto con l'intermediario stesso, il conteggio estintivo del maggio 2023 nel quale gli "interessi nominali" appaiono rimborsati nella misura di euro 2.935,23 sotto la voce "Abbuono interessi per anticipata estinzione". Dopo un *excursus* storico sulle pronunce maggiormente significative in materia, argomenta che, nel caso di specie, come indicato, il rimborso non è dovuto poiché riferibile a voci esplicitamente indicate al consumatore in modo chiaro e trasparente come *up front* (art. 5 e art 12 del contratto nonché nel Secci sez. 3.0). A ciò si aggiunge che le spese di intermediazione sono state versate direttamente dall'intermediario ad un soggetto terzo, al quale ha provveduto a versare € 1.617,00. Sostiene, inoltre, che nella denegata ipotesi in cui l'Arbitro non dovesse rilevare il carattere non ripetibile delle somme richieste in reclamo, si dovrà rilevare che l'*accipiens* effettivo delle somme versate dal ricorrente a titolo di "spese di intermediazione" è l'Agente intervenuto per la stipula del contratto, come indicato nel frontespizio contrattuale; pertanto, deduce che la domanda di ripetizione non può essere rivolta all'intermediario stesso poiché privo di legittimazione passiva. A tal proposito, riporta che, in senso conforme, si sono espressi il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza pronunciata il 5.01.2023 e il Tribunale di Como con sentenza del 23.12.2022. Al fine di transigere la controversia, l'intermediario, conferma la propria disponibilità, come da proposta transattiva del 03.09.2024, a offrire la somma di € 240,31, con riferimento ai soli costi di istruttoria, calcolati secondo il criterio della curva degli interessi sugli importi originariamente corrisposti a tale titolo.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento stipulato nel 2017 ed estinto anticipatamente nel 2021.

Nel corso della riunione del 26 settembre 2024, il Collegio ha adottato il seguente provvedimento: *"ravvisata l'incompletezza della documentazione in atti, ha sospeso la decisione e ha fissato alle parti un termine per produrre copia del contratto n. ***"*.

In data 8.10.2024, il ricorrente ha depositato la copia del contratto, fornendo così gli elementi per valutare nel merito il ricorso.

In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario con riferimento alla domanda di rimborso delle commissioni dell'intermediario del credito. Si rileva, in particolare, che:

- parte ricorrente ha prodotto il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria, entrambi emessi e sottoscritti dall'intermediario convenuto;
- nel predetto conteggio è espressamente indicato che l'importo estintivo possa essere versato mediante bonifico bancario a favore del medesimo intermediario;
- l'intermediario resistente ha gestito direttamente la procedura di estinzione del finanziamento ed ha, in particolare, riscosso il debito residuo del prestito.

Tanto considerato, si osserva che è orientamento condiviso dei Collegi territoriali riconoscere la legittimazione passiva dell'intermediario intervenuto nella fase di estinzione del finanziamento (emettendo il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria) «per quanto attiene alle [...] "commissioni di intermediazione" e [alle] "commissioni di distribuzione" che sono riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito» (si veda, *ex plurimis*, Collegio di Palermo, dec. n. 4666/22).

Nel merito, com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di

estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

La Corte ha quindi affermato che *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”*. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis” (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia*

bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

Nel caso di specie, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, le spese di istruttoria hanno natura *upfront*, e devono perciò essere rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi; le commissioni di intermediazione devono essere ritenute *recurring*, considerando che nella descrizione delle attività remunerate sarebbe presente il riferimento al “*mantenimento delle strutture adibite*”, che viene considerata attività avente natura continuativa.

In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dal ricorrente, il Collegio ritiene che a questo spetti il rimborso delle somme risultanti dalle seguenti tabelle, oltre gli interessi al tasso legale dal reclamo.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,19%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	39,05%						
Spese di Istruttoria				600,00 €	Up front	Curva degli interessi	234,30 €		234,30 €
Commissioni Intermediario incaricato				1.617,00 €	Recurring	Pro rata temporis	970,20 €		970,20 €
Totale									1.204,50 €

Il ricorrente chiede anche il rimborso delle commissioni di estinzione, affermando che l’intermediario non ha specificato le spese che la giustificano.

La domanda non può essere accolta. In merito, si ricorda che l’art. 125-sexies TUB prevede che:

“2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L’indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

- a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;*
- b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;*
- c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;*
- d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”.*

Nel caso di specie, si osserva che:

- La vita residua del contratto è superiore a un anno;
- non sembrerebbero sussistere ipotesi di esclusione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 125 sexies, comma 3.

In particolare, quanto alla valutazione della sussistenza della causa di esclusione di cui alla lett. d), si osserva che l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo e non è pari o inferiore a 10.000 euro, soglia al di sotto della quale l’art. 125-sexies, comma 3, lett. d) esclude l’indennizzo stesso. Il ricorrente non pare formulare specifiche allegazioni in ordine al carattere ingiustificato dell’addebito. In merito alla quantificazione della penale di estinzione anticipata, si osserva che dal conteggio estintivo emerge che la commissione di estinzione applicata corrisponde all’1% del finanziamento.

Si rammenta che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “*La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in*

ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Lo stesso Collegio di Coordinamento ha espresso anche il seguente principio di diritto nella decisione n. 11679/21: "l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito".

Il ricorrente non ha contestato i criteri di calcolo.

Non si accoglie la domanda, genericamente formulata, di rimborso della rate indebitamente trattenute dall'intermediario, non essendovi prova di tale circostanza.

Non si accoglie neppure la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, non proposta con il reclamo, in quanto la controversia ha natura seriale.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.204,50, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI